



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 10/03/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 119

Articolo 27, L.R. 11/2003, s.m. ed i.: Comune di Casamassima (Ba): Nomina Commissario ad acta.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Attività Produttive, Industria Energetica, Artigianato, Commercio, Innovazione Tecnologica, Fiere e Mercati, dott. Sandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio I del Servizio Commercio, confermata dal Dirigente del Servizio, riferisce:

L'articolo 27, comma 8, della L.R. 11/2003 e s.m. ed i. "Nuova Disciplina del commercio" dispone che "la Regione può richiedere al Comune la chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge. "Il successivo comma 9 prevede: "In caso di mancata attuazione di quanto previsto al comma precedente la Regione, decorsi novanta giorni dalla richiesta, nomina un commissario ad acta per l'attuazione dei necessari provvedimenti".

Ciò premesso si riferisce che il Comune di Casamassima (BA) con nota prot. n. 518 del 14/01/2008, a firma del responsabile del Servizio Attività Economiche, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 38/321/C del 23/01/2008, ha trasmesso copia dell'autorizzazione amministrativa n. 1/2008, rilasciata in favore della Sudcommerci s.r.l., con sede in Bari, Corso V. Emanuele n. 60 per l'apertura di una grande struttura di vendita di mq. 55.500 per il settore non alimentare.

La nota precisa che l'autorizzazione amministrativa rilasciata è "relativa alle superfici residue di vendita afferenti il completamento dell'intervento di cui al N.O. Regionale n. 3048 consistente nella realizzazione del Centro Polifunzionale per complessivi mq. 55.500 settore non alimentare".

Il nulla osta regionale sopra citato è stato rilasciato con DGR n. 3048 dell'8/06/1992 a nome Fusillo Vito, Amministratore Unico della società FIM.CO. s.r.l., per una superficie di vendita complessiva di mq. 102.638.

Il Comune di Casamassima, avendo provveduto a rilasciare nei termini di legge solo una parte delle autorizzazioni di cui al citato n.o. regionale, con l'autorizzazione 1/2008 ha accordato ad un nuovo soggetto, Sudcommerci s.r.l., la residua superficie pari a mq. 55.500, a distanza di oltre sedici anni dalla concessione del nulla osta regionale originario, nonostante le normative statali e regionali di settore che si sono succedute nel tempo limitino la validità temporale del nulla osta e delle autorizzazioni.

Gli Uffici regionali, con numerose e motivate comunicazioni, hanno evidenziato la non conformità del rilascio della suddetta autorizzazione alle disposizioni normative di settore. In particolare, con nota prot. n. 38/C/645 del 15/02/2008, il Servizio Commercio ha provveduto sia a richiamare tutte le disposizioni normative da applicarsi in caso di mancata o parziale attivazione del n.o. regionale, sia a rilevare che il nuovo titolo autorizzativo rilasciato dal Comune era comunque non conforme alle disposizioni di legge. L'autorizzazione n. 1/2008 era riferita ad un'unica grande struttura di vendita di mq. 55.500, configurando, così come rilasciata, una tipologia di vendita mai prevista in generale nelle

programmazioni regionali. Il n.o. originario, infatti, prevedeva, nell'ambito della superficie complessiva, una articolazione in varie e distinte medie e grandi strutture di vendita.

Il Comune, con la medesima nota, è stato quindi invitato ad attenersi alle disposizioni della L.R. 11/2003, che agli articoli 7 e 28 fissa i principi della programmazione regionale anche con riferimento a situazioni non completamente definite (contenziosi, autorizzazioni non ancora attivate, nulla osta rilasciati da commissari ad acta ecc.), nonché a quelle del Regolamento Regionale 1/2004 che, all'articolo 17, commi 6, 7 e 8, disciplinano i casi di mancata o parziale attivazione delle strutture commerciali.

Ciononostante l'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 4960/11.3.1/AAEE del 31/03/2008 ha confermato la validità dell'autorizzazione rilasciata n. 1/2008. A seguito della predetta nota gli uffici regionali, con comunicazione prot. n. 38/C/2429 del 30/05/2008, hanno ribadito l'invito al Comune ad adeguarsi alle normative regionali.

Adeguandosi solo parzialmente all'avviso regionale, il Comune, in data 12/06/2008, ha provveduto a trasmettere, la nuova autorizzazione n. 2/2008, sostitutiva della precedente, con la quale ha individuato le varie articolazioni della nuova struttura autorizzata, riconoscendo, quindi, unicamente l'adeguamento della tipologia della struttura alle disposizioni regionali e confermando, in data 3/07/2008, la legittimità dei propri atti "sul presupposto ed in conformità a quanto previsto dal Nulla osta concesso ai sensi della L. 426/71".

A seguito di tanto, il Servizio regionale Commercio con nota 38/C/5104 del 24/07/2008, inviata sia all'Amministrazione comunale che alla società titolare dell'autorizzazione, ha attivato le procedure di cui all'articolo 27, comma 8 della legge, avvisando il Comune che, in caso di inadempienza, sarebbero state attuate anche le procedure di cui al successivo comma 9.

In data 18/11/2008, in assenza di qualsiasi riscontro, allo scopo di dare corso a quanto di competenza dell'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 38/C/6794, è stata richiesta al Comune copia conforme di documenti essenziali ai fini della redazione dell'atto commissariale e precisamente:

1. Autorizzazioni rilasciate in attuazione del nulla osta regionale di cui alla DGR n. 3048 dell'08/06/1992;
2. Piani commerciali vigenti tempo per tempo dal 1991 a tutt'oggi;
3. Richiesta di autorizzazione avanzata dalla SUDCOMMERCIALI s.r.l. di cui alle autorizzazioni in oggetto.

Perdurando l'assenza di comunicazioni da parte del Comune, si ravvisa la necessità di avviare le procedure di cui al citato comma 9 dell'articolo 27 della L.R. 11/2003 s.m. ed i. anche in considerazione che la Regione Puglia ha in itinere l'approvazione della nuova programmazione regionale che determinerà i nuovi obiettivi di sviluppo della grande distribuzione sulla base, come sempre fatto, delle strutture esistenti.

Si propone, pertanto, per l'assolvimento degli adempimenti di legge sopra descritti, nell'interesse primario dell'Amministrazione regionale, ed in applicazione dell'articolo 27, comma 9, della L.R. 11/2003 s. m. ed i., di nominare un commissario ad acta di comprovata ed indiscussa professionalità sulla materia oggetto del contenzioso.

Si propone altresì, per la quantificazione del compenso da corrispondere al Commissario da parte dell'amministrazione inadempiente, di seguire le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994 che, pur riferita all'espletamento di funzioni in materia di urbanistica ed edilizia da parte dei Commissari, contiene principi e direttive generali applicabili al caso in questione.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale in quanto le spese saranno a carico del Comune di Casamassima.

Si dà atto che il presente provvedimento rientra nella categoria di atti di competenza della Giunta

regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d;

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla potestà decisionale della Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'assessore al ramo;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio Commercio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di prendere atto e fare propria la proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- di nominare quale commissario ad acta per l'assolvimento degli adempimenti di legge descritti in narrativa ed in applicazione dell'articolo 27, comma 9, della L.R. 11/2003 s.m. ed i. il Dott. DONATO DE GIOIA;
- di stabilire che il "Commissario ad acta" espletterà le proprie funzioni nel termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;
- il Comune di Casamassima corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;
- di autorizzare il Servizio Commercio a collaborare con il Commissario nominato in considerazione della specificità e particolarità della questione che comporta la specifica ed approfondita conoscenza delle norme statali e regionali intervenute in materia di commercio negli ultimi sedici anni;
- di demandare al competente Servizio Commercio la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Casamassima;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo

---